

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE  
PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA'  
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI  
CIRCHI EQUESTRI.**

Approvazione	Delibera di Consiglio Comunale n. 30, del 30/07/2008; Deliberazione divenuta esecutiva il 06/09/2008;
Pubblicazione all'Albo	Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/08/2008, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale del 30/06/1991 n. 34 – del 10/10/1991 n. 55 – del 28/05/1992 n.31 – del 16/02/1995 n. 4 – del 07/12/1995 – del 05/11/2004 n. 37
Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2009.



# COMUNE DI SOVIZZO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21 36050 (VI)

## UFFICIO COMMERCIO



UNI EN ISO 9001:2000  
Certificato n. 9159-CSOV

Mod 4.2.03 Rev. 00 del 21/11/2006

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI.

-----

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Ambito di applicazione.
- Art. 2. Aree pubbliche - Elenco delle aree disponibili.
- Art. 3. Aree private.

#### SEZIONE I

- Art. 4. Frequentatori abituali.
- Art. 5. Nuove attrazioni.
- Art. 6. Presentazione delle domande.
- Art. 7. Istruttoria e formazione della graduatoria.
- Art. 8. Assegnazione dei posti.
- Art. 9. Documentazione.
- Art. 10. Deposito cauzionale.
- Art. 11. Decadenza dalla concessione.
- Art. 12. Allestimento delle attrazioni e sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico.
- Art. 13. Regolamentazione interna della sagra/festa paesana.
- Art. 14. Obblighi per il concessionario.
- Art. 15. Successione nell'esercizio.
- Art. 16. Sostituzione dell'attrazione.
- Art. 17. Gestione diretta dell'attrazione.
- Art. 18. Attività commerciali.

#### SEZIONE II

- Art. 19. Circhi equestri.
- Art. 20. Presentazione delle domande.
- Art. 21. Rilascio della concessione.
- Art. 22. Sgombero dell'area.
- Art. 23. Sanzioni.
- Art. 24. Entrata in vigore.

-----

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di sagre e feste paesane (SEZIONE I) e disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione dei circhi equestri (SEZIONE II).
2. Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree non comunali.

3. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L.337/1968) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

#### **Art. 2. Aree pubbliche - Elenco delle aree disponibili.**

1. Nel Comune di Sovizzo le aree pubbliche disponibili per l'installazione degli spettacoli viaggianti, dei circhi equestri e per la sosta dei carri abitazione e degli automezzi saranno individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento che farà parte integrante del presente regolamento. La relativa planimetria sarà predisposta dall'ufficio di Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Commercio.
2. Le relative concessioni saranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili.
3. Nello stesso provvedimento potranno essere individuati appositi spazi per le attività commerciali complementari di cui all'art.18.

#### **Art. 3. Aree private.**

Con lo stesso provvedimento di cui al precedente art. 2 sono altresì individuate le aree private che possono essere destinate all'installazione di spettacoli viaggianti e circhi equestri, previo consenso del proprietario.

### **SEZIONE I**

#### **Art. 4. Frequentatori abituali**

1. Alla data di approvazione del presente regolamento, sono considerati frequentatori abituali di ciascuna Sagra coloro che hanno partecipato alle ultime tre edizioni.

#### **Art. 5. Nuove attrazioni.**

1. La qualifica di "attrazione di novità" è attribuibile ad un'attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato nell'ultimo quinquennio.
2. La concessione rilasciata specificamente per l'attrazione di novità è compatibile con la disponibilità di spazio, si esaurisce dopo la prima partecipazione e – per gli anni successivi – concorrerà nella graduatoria come previsto dall'art.7.
3. Il richiedente interessato deve presentare, in tempo utile, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione.

#### **Art. 6. Presentazione delle domande.**

1. Coloro che intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni nelle Sagra di questo Comune per concorrere alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti devono presentare domanda in carta da bollo al Sindaco su apposita modulistica aggiornata, scaricabile dal sito internet o disponibile presso l'Ufficio Commercio e U.R.P. dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2. Le domande devono contenere:
  - a) Generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale/Partita Iva);
  - b) Recapito (con numero telefonico) presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza;
  - c) Nome della Manifestazione a cui intendono partecipare;
  - d) Tipologia dell'attrazione/i che si intende installare con le relative misure d'ingombro; l'attrazione deve essere indicata con la precisa denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1969, n. 377. In caso di denominazione non conforme la domanda dovrà essere annullata;



- h) ricevuta di versamento in originale del deposito cauzionale di cui al successivo art 10.
2. All'atto del ritiro dell'Autorizzazione gli interessati provvederanno al versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e ad altri eventuali adempimenti fiscali .

#### **Art.10. Deposito cauzionale.**

1. A tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio comunale, prima che si proceda all'assegnazione delle aree, sarà richiesta ai titolari dello spettacolo viaggiante la costituzione di un adeguato deposito cauzionale il cui ammontare è fissato in Euro 200 con eventuale revisione annuale da parte della Giunta Comunale.
2. Il deposito cauzionale sarà versato al Comune entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'area, tramite bollettino di c/c postale allegato. Copia dell'avvenuto versamento dovrà pervenire al Comune entro i 10 giorni antecedenti l'inizio della Sagra. Il deposito cauzionale verrà restituito al termine del periodo di concessione, previo nulla osta dei competenti uffici comunali che provvederanno alla verifica delle condizioni dell'area occupata.
3. L'occupazione del suolo pubblico da parte delle imprese concessionarie è vincolato al rispetto di tutte le norme previste dai vigenti Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana, nonché di tutte le Leggi e norme vigenti in materia.
4. Il mancato versamento del deposito cauzionale nei tempi previsti di cui al comma 2 del presente articolo comporterà la decadenza del diritto di occupazione dell'area preassegnata.

#### **Art. 11. Decadenza dalla concessione.**

1. Qualora il concessionario, senza giustificato e documentato motivo, non occupi l'area entro il giorno fissato dalla concessione, sarà dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente, in base alla graduatoria di cui all'articolo 7.
2. Nel caso previsto dal comma precedente l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione.

#### **Art. 12. Allestimento delle attrazioni e sistemazione dei carri-abitazione e dei mezzi di carico.**

1. L'esatta collocazione di ogni singola attrazione ed il suo allestimento nelle aree stabilite dall'Amministrazione comunale, avviene sotto il diretto controllo degli incaricati della Polizia Locale.
2. Per quanto riguarda la sosta delle carovane e dei carriaggi, essa verrà autorizzata nei luoghi di volta in volta indicati dalla Polizia Locale.
3. Per il montaggio delle attrezzature sono riservati i due giorni immediatamente precedenti a quelli fissati per la durata della Sagra.
4. Per lo smontaggio delle attrezzature sono riservati i due giorni immediatamente successivi alla chiusura della Sagra.

#### **Art. 13. Regolamentazione interna della sagra/festa paesana.**

1. L'Amministrazione comunale, con provvedimento del Sindaco (sentite le Organizzazioni sindacali di categoria dello spettacolo viaggiante) può stabilire:
  - a) gli orari di funzionamento della Sagra;
  - b) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori.

#### **Art. 14. Obblighi per il concessionario.**

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività.
2. I concessionari devono osservare il presente regolamento ed in particolare:
  - a) rispettare gli ordini e le disposizioni anche verbali impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione, nonché le norme igienico sanitarie;

- b) esporre in modo chiaro e visibile e comunque in maniera leggibile agli interessati il cartellino prezzi e il contrassegno di cui all'art. 6 della legge n. 337 del 18.03.68;
- c) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione;
- d) restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni che gli era stata consegnata: ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura;
- e) tenere sempre pulita l'area occupata e circostante all'attrazione e conferire i rifiuti secondo le modalità della raccolta differenziata stabilite dal Comune di Sovizzo.

#### **Art. 15. Successione nell'esercizio.**

1. Il subentro nel ramo d'azienda comporta il riconoscimento del diritto acquisito di "frequentatore abituale" ed i relativi punteggi, a favore dei seguenti soggetti:
  - a) a causa di morte: al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti, entro il secondo grado. Nell'ipotesi che a succedere nella conduzione dell'attrazione possano essere più figli, la titolarità è riconosciuta ad uno solo degli stessi, designato con atto notarile dagli altri eredi;
  - b) per atto tra vivi: il subentrante acquirente dovrà installare le stesse attrazioni acquistate e/o donate.

#### **Art. 16. Sostituzione dell'attrazione.**

1. Ai frequentatori abituali è consentita la sostituzione dell'attrazione con una dello stesso tipo, oppure con una nuova purchè la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti nel parco e le misure d'ingombro siano compatibili con le misure dell'attrazione sostituita. Lo scopo è quello di non creare omogeneità tra le attrazioni stesse ed offrire alla cittadinanza maggior varietà di spettacolo. Tale sostituzione deve essere comunicata all'atto della presentazione della domanda. La concessione di cambio di attrazione può avvenire solo se la nuova attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle già frequentanti.
2. Qualora si verificasse la contemporaneità di richiesta di cambio di attrazione (da parte di un Esercente avente i requisiti per richiederlo e con possibilità di ottenerlo) e di nuovo inserimento (da parte di un Esercente non frequentatore abituale), verrà data la precedenza al primo, a prescindere dal punteggio generale dei due richiedenti.

#### **Art. 17. Gestione diretta dell'attrazione.**

1. Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dei familiari o conviventi a carico, purchè abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa.

#### **Art. 18. Attività commerciali.**

1. Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante o negli appositi spazi previsti dall'art. 2, le attività commerciali di vendita dolci e somministrazione alimenti e bevande funzionali per l'attività continuativa a seguito delle attività di spettacolo viaggiante, preventivamente autorizzate.

### **SEZIONE II**

#### **Art 19. Circhi equestri.**

1. Nelle aree disponibili pubbliche o private previste negli articoli 2 e 3 del presente regolamento possono essere installati anche i circhi equestri.
2. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 337/68, dalle circolari ministeriali n. 4 del 4.6.86 e del 27.9.89 n. 4803/Tb30 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 20. Presentazione delle domande.**

1. Le domande, redatte in carta da bollo su apposita modulistica aggiornata, scaricabile dal sito internet o disponibile presso l'Ufficio Commercio e U.R.P. devono pervenire all'Amministrazione almeno 30 giorni prima del periodo richiesto e devono contenere:
  - a) le generalità complete con il numero di codice fiscale/Partita Iva, la residenza o eventuale altro recapito;
  - b) le caratteristiche dell'attrazione;
  - c) le dimensioni del tendone, delle pedane bar e biglietteria ed ogni altro ingombro;
  - d) il numero e le targhe delle carovane abitazione e dei cariaggi che dovranno essere autorizzati alla sosta;
  - e) l'area ed il periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso quello occorrente per il montaggio e lo smontaggio del circo.
  - f) la fotocopia del nulla-osta ministeriale e della licenza di esercizio;
  - g) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
2. Le domande prive di tale documentazione non saranno ritenute valide.
3. La formazione della graduatoria verrà effettuata in base all'anzianità di presenza.

#### **Art. 21. Rilascio della concessione.**

1. L'Amministrazione comunale, esaminata la domanda, dà comunicazione scritta dell'avvenuta concessione o del diniego all'interessato entro 15 giorni dalla data di inizio concessione area.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico è strettamente personale ed è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni che dovranno essere soddisfatte almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione:
  - a) versamento di un deposito cauzionale di €. 200 a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e del risarcimento dei danni che venissero eventualmente arrecati.
  - b) pagamento del Canone per l'Occupazione Suolo Pubblico all'atto del ritiro dell'autorizzazione;
  - c) certificato di corretta installazione e montaggio delle strutture redatto da un professionista abilitato ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti.
  - d) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile, e relativa quietanza;

#### **Art. 22. Sgombero dell'area.**

1. Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo dispone di 48 ore di tempo per lo sgombero dell'area, che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia. Il competente Ufficio comunale provvederà alla restituzione del deposito cauzionale versato, previa verifica delle condizioni dell'area occupata.
2. I costi relativi al consumo dell'acqua dovranno essere rimborsati al Comune secondo le direttive stabilite dall'Amministrazione.

#### **Art. 23. Sanzioni.**

1. Le inosservanze alle disposizioni del presente Regolamento saranno punite a norma di legge con la revoca della concessione e, nei casi più gravi, con la perdita del punteggio acquisito in graduatoria.

#### **Art. 24. Entrata in vigore.**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento comunale entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2009.